

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00434/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Rosa Smiraglia e Ernestina Zenga, rappresentati e difesi dall'avvocato Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Leone in Napoli, viale Gramsci, 23;

contro

Azienda dei Colli, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Cuccurullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Qaugliariello 54;

nei confronti

Stefania Barone, Società Ennedi Service S.r.l., Salvatore Cuciniello, Giovanna Boccia e Salvatore Zinno non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della delibera n. 10 del 10 gennaio 2018 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli ha preso atto dell'esito della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a mesi dodici, eventualmente rinnovabili, di n. 33 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D e non ha ammesso le ricorrenti alla prova successiva per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal relativo bando concorsuale;

b) della delibera n. 11 del 12 gennaio 2018 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli ad integrazione e parziale rettifica della delibera di cui al punto a), ha escluso le ricorrenti dalla partecipazione al concorso per mancanza del requisito di ammissione ex punto “C” dei Requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal bando di concorso;

c) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale ivi compresa la nota prot. n. 111 del 25 gennaio 2018 del Direttore U.O.C. Gestione risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di comunicazione alle ricorrenti della loro esclusione;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26.03.2018:

a) della delibera n. 26 del 22 febbraio 2018 con la quale il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice, nominato vincitori i candidati utilmente collocati dall' 1 al 33° posto della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a mesi dodici, eventualmente rinnovabili, di n. 33 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario —infermiere Cat. Ded - ed utilizzato la predetta graduatoria di merito per ulteriori 40 posti con copertura dalla posizione 34 a 73;

b) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale della Commissione di concorso n. 15 del 20 febbraio 2018, riportante la graduatoria finale di merito, dal contenuto sconosciuto e di cui si chiede l'acquisizione;

c) delle delibere n. 10 del 10 gennaio

2018 e n. 11 del 12 gennaio 2018 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli già impugnate con il ricorso introduttivo;

C) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28.03.2018:

a) della delibera n. 63 del 20 marzo 2018 con la quale il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli ha deliberato di utilizzare, per ulteriori n. 50 posti, la graduatoria di merito dell'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a mesi dodici, eventualmente rinnovabili, di n. 33 C.P.S. Infermieri, ctg. D, approvata giusta deliberazione n. 26 del 22.02.2018, con conseguente copertura degli stessi da parte dei candidati classificatisi dal 74° a seguire; b) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale; c) nonché delle delibere n. 10 del 10 gennaio 2018 e n. 11 del 12 gennaio 2018 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, già impugnate con il ricorso introduttivo, e della delibera n. 26 del 22 febbraio 2018 del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli di approvazione degli atti della Commissione esaminatrice, impugnata con motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda dei Colli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, *prima facie*, il ricorso appare suffragato dal requisito del *fumus boni iuris* non ravvisandosi nel bando di concorso elementi tali da far ritenere che la figura di infermiere pediatrico non sia ricompresa nell'ambito della professione

sanitaria di infermiere, con conseguente erronea interpretazione laddove non si consente alle ricorrenti, in possesso, ai sensi dell' art. 1 del D.M. 27 luglio 2000, di un diploma equipollente al diploma universitario di infermieristica pediatrica (titolo di vigilatrice d'infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n. 1098), di essere ammesse alla fase concorsuale successiva;

Valutato sussistente l'elemento del *periculum in mora*, insito nell'assunzione a tempo determinato conseguente al positivo espletamento della procedura concorsuale;

Considerato, tuttavia, che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito e, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, disporre la notifica individuale del ricorso nei confronti dei partecipanti risultanti vincitori ed idonei destinatari di scorrimento e la notificazione per pubblici proclami per tutti gli altri candidati, sussistendo i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, c.p.a;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente, per la notificazione individuale, dalla comunicazione alla ricorrente dei nominativi e del domicilio dei soggetti interessati a cura dell'amministrazione resistente e, per la notificazione per pubblici proclami, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. e dell'art. 151 cod. proc. civ., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

- la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sia nel sito internet dell'Azienda Ospedaliera dei Colli che in quello della Regione Campania;

- il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome della ricorrente, della denominazione dell'amministrazione intimata e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi del gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 15 (quindici), decorrente dall'ultima attività compiuta (notificazione individuale o pubblicazione internet, se successiva), la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto di fissare sin d'ora, per esigenze di economia processuale, l'udienza pubblica del 6 dicembre 2018 per la trattazione del merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) accoglie e, per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei provvedimenti gravati;
- b) ordina, alla parte ricorrente, di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso secondo le modalità indicate e, alla Azienda Ospedaliera dei Colli, di eseguire gli incombeni di cui in motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO